

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1173-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 2002

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e,  
*ad interim*, Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2002

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tende a superare la situazione di incertezza determinatasi sul piano giuridico e operativo per ciò che attiene ai trasporti tra l'Italia e l'Armenia a seguito della dissoluzione dell'URSS. Esso rappresenta uno strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico tra i due Paesi, e dalla sua attivazione è atteso un apprezzabile impulso allo sviluppo del loro interscambio commerciale.

Le disposizioni pattizie in questione si riferiscono tanto al trasporto di viaggiatori che di merci. Sotto il primo riguardo, l'espletamento del servizio è subordinato ad auto-

rizzazione; le modalità per l'espletamento di servizi regolari tra l'Italia e l'Armenia e di servizi regolari di transito saranno oggetto di accordi annuali previsti alla stregua dell'articolo 26 dell'Accordo.

Analogamente, sono assoggettati al regime dell'autorizzazione i trasporti di cose tra i due Paesi, fatte salve alcune deroghe.

Sulla base degli elementi di fatto testè richiamati, e per le considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

4 giugno 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

11 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 10.140 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



